

Dlgs 92/2017
Dlgs 231/2007
Dm 14 maggio 2018

Sergio Foti

Compro oro e commercio di preziosi usati

Normativa e antiriciclaggio

La normativa di "compro oro" e commercio di preziosi usati ha trovato puntuale attuazione nel Dlgs 25 maggio 2017, n. 92, e nel Dlgs 25 maggio 2017, n. 90, vista l'elevata esposizione del settore al rischio di riciclaggio di denaro e reimpiego di beni di provenienza illecita. L'inosservanza delle disposizioni antiriciclaggio e la mancata compilazione della scheda di identificazione numerata progressivamente (dove si dovranno inserire le foto del prezioso, provenienza dei fondi es. eredità, etc.) può comportare il rischio di sospensione o revoca della licenza commerciale e il potenziale sequestro di tutti o parte dei preziosi.

COMPRAVENDITA E PERMUTA DI OGGETTI PREZIOSI USATI - QUADRO NORMATIVO

Secondo il GAFI-FATIF¹ la fattispecie criminosa del **riciclaggio** - di cui al Dlgs 213/2007 e del Codice penale di cui l'articolo 648-bis riguardante strettamente il reato di riciclaggio: viene definita come "il reimpiego di profitti derivanti da attività delittuose, in attività lecite di carattere finanziario e commerciale, che sfruttano la fungibilità del denaro, e che turbano la concorrenza e inquinano l'economia.

Il Dlgs 25 maggio 2017, n. 92 detta puntuali disposizioni per la definizione degli obblighi al fine di garantire la **piena tracciabilità** della **compravendita** e **permuta di oggetti preziosi usati** e la prevenzione del commercio per finalità illecite.

I contenuti del Dlgs 92/2017 ricalcano e, in taluni casi, rimandano espressamente alla normativa **antiriciclaggio** (in particolare relativamente agli obblighi di identificazione della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette).

L'**identificazione** e la **verifica** del cliente deve avvenire alla presenza del **cliente** e con l'esibizione di un **documento di identità** in corso di validità² da inserire nella **scheda di identificazione** numerata progressivamente (si vedano più avanti bozza e modulistica) nella quale riportare informazione dettagliate sul conto del cliente, della movimentazione finanziaria e dettaglio dell'oggetto scambiato allegando anche le foto dell'oggetto prezioso con due fotografie eseguite da angolazioni diverse, il documento di identità, e della successiva destinazione (ad es. fusione oro, successiva compravendita, ecc.).

1 Il GAFI-FATF è stato costituito nel 1989 in occasione del G7 di Parigi, il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o Financial Action Task Force (FATF) è un organismo intergovernativo che ha per scopo l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita e, dal 2001, anche di prevenzione del finanziamento al terrorismo. Nel 2008, il mandato del GAFI è stato esteso anche al contrasto del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.

2 Vedi Documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente

Un obbligo particolarmente importante e strategico per i compro oro è di conservare inalterato e non alienare l'oggetto prezioso per i dieci giorni successivi all'acquisto, in modo da facilitare eventuali indagini degli organi preposti sul bene. L'obbligo si chiama Fermo Cautelare previsto dall'art. 128 del Tulps.

Una volta conclusa la compravendita, al cliente viene rilasciata una **ricevuta riepilogativa** delle informazioni acquisite – che il cliente dovrà **conservare per dieci anni** anche con **strumenti informatici**³ - con consegna una copia della **scheda di identificazione numerata progressivamente**, con marca da bollo da due euro e riferimento al vecchio registro di P.S. (rigo e numero) se ancora tenuto e in particolare sul nuovo sistema delle schede come di seguito. Una delle novità principali introdotte dalla normativa in argomento, può essere considerata l'abolizione del registro di P.S. richiesto dall'art. 128 del TULPS. Pertanto le verifiche di polizia amministrativa, per i quali restano fermi i poteri di controllo attribuiti a tutti gli Ufficiali e agenti di P.S., specie in funzione anti-ricettazione dovranno essere effettuati non più sul registro di P.S. vidimato, ma sul nuovo sistema delle schede la cui tenuta è obbligatoria tramite un sistema che garantisca, tra l'altro, l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità competenti, l'integrità, la storicità rispetto a ciascuna operazione e l'immodificabilità dei dati (quindi con un sistema digitale) nonché il rispetto della protezione dei dati personali.

L'**obbligo di conservazione** cartaceo o con strumenti informatici della scheda di identificazione numerata, del documento di identità, e della foto dei preziosi deve rispettare il termine di dieci anni previsto per la normativa **antiriciclaggio**, con modalità tali da garantire i necessari caratteri di accessibilità, chiarezza, storicità dei dati, non alterazione, completezza, richiesti dal Legislatore.

OBBLIGHI PER PAGAMENTI SUPERIORI A 499,99 EURO

Una misura specifica per i “compro oro” e il commercio di preziosi usati concerne la **tracciabilità dei pagamenti** quando l'importo sia **superiore a 499,99 euro** - con un importo fissato per l'uti-

lizzo di denaro contante nettamente inferiore al limite generale fissato attualmente euro 2.000 (il vecchio limite all'utilizzo del denaro contante era fissato in euro 3.000) - per limiti superiori si possono utilizzare solo modalità diverse dal contante (assegni, bonifici, ecc.).

L'applicazione della **nuova normativa antiriciclaggio specifica** è stata oggetto di chiarimenti da parte del Dipartimento del Tesoro – MEF - con il comunicato stampa n. 67 del 3 aprile 2019.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del Dlgs 25 maggio 2017, n. 92 restano altresì ferme, in capo agli operatori professionali in oro, le disposizioni del Dlgs 21 novembre 2007, n. 231 in materia, tra le altre, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazione sospetta nonché le prescrizioni di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7. **Inoltre, per i pagamenti e gli incassi è obbligatorio utilizzare un conto corrente bancario o postale specifico** da utilizzare in modo esclusivo per le transazioni eseguite durante ogni compravendita.

In data 3 aprile 2019 il MEF ha pubblicato due FAQ relative quesiti giunti sulle modalità di effettuazione dei pagamenti d'importo **pari o superiore a 500,00 euro** e sugli **obblighi** gravanti in capo agli operatori professionali in oro che compiano operazioni di acquisto di oggetti preziosi usati da destinare alla **fusione**.

Nella nota si ricorda che, per il settore dei cosiddetti “**compro oro**”, il Dm 14 maggio 2018 ha completato il percorso di intensificazione dei presidi normativi **antiriciclaggio** introdotti dal Dlgs 25 maggio 2017, n. 92. Il MEF ricorda inoltre che è **obbligatorio** per i “**compro oro**” con decorrenza 3 settembre 2018, l'iscrizione presso l'OAM - Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi – nel relativo registro degli operatori di settore, cui tutti coloro che intendono esercitare l'attività di compro oro e commercio di preziosi usati.

Le due risposte del MEF sono le seguenti:

- › “*A fronte di un'operazione di compro oro d'importo pari o superiore a 500 euro, è possibile effettuare/ricevere il pagamento in contanti fino all'importo di 499,99 euro e, per il rimanente importo, con mezzi tracciabili (ad es. assegno o carta di credito). Tale modalità di pagamento dell'operazione compro oro dovrà essere annotata sulla scheda relativa all'operazione compro*

ex art. 19, comma 1, lett. A), D. Lgs. 231/2007.


³ Gli art. 32 e 33 del D. Lgs. 231/2007 prevedono delle procedure ad oggi rispettate dagli archivi informatici per la conservazione del registro della clientela.

oro di cui all'articolo 5 comma 2, del d.lgs. 92/2017";

- › “Gli operatori professionali in oro che svolgono o intendano svolgere l'attività di compro oro per come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del Dlgs 25 maggio 2017, n. 92 sono tenuti al-

l'iscrizione nel registro degli operatori compro oro, come espressamente disposto dall'articolo 3, comma 6 del predetto decreto. Per le finalità di piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e di prevenzione dell'utilizzo del relativo mercato per scopi ille-

MODULISTICA DA CONSEGNARE IN COPIA AL CLIENTE



Scheda antiriciclaggio operazione di cui all'articolo 5 comma del Dlgs 92/2017 N° ____ del ____
Riferimento Registro Pubblica Sicurezza N° ____ del ____

Il/La sottoscritto/a _____ Nato/a _____ il _____
 Prov. _____ Codice fiscale _____ Residente in _____ N° _____
 Comune _____ Prov. _____ Domicilio in _____
 In proprio o per conto ente/società _____
 P. IVA/codice fiscale con sede in _____ Documento _____
 Numero _____ Luogo rilascio _____ Scadenza _____

Dichiaro che gli oggetti sotto elencati sono usati, che non sono d'illecita provenienza e di essere in possesso di tutti i diritti di proprietà e quindi liberi da vincoli e/o privilegi di sorta e quindi pienamente legittimato/a vendere gli stessi, gli oggetti vengono riportati come da specifica seguente

N	DESCRIZIONE	PEZZI	TITOLO PRESUNTO	PESO GRAMMI	IMPORTO PATTUITO €
1	VEDI FOTO ALLEGATA				
2	VEDI FOTO ALLEGATA				

Totale generale _____

Mezzo di pagamento: Contante Assegno Carta credito/Bonifico - Importo _____
 Estremi della Transazione _____

A fronte di un'operazione pari o superiore a 500 euro, è possibile effettuare/ricevere il pagamento in contanti fino all'importo di 499,99 euro e, per il rimanente importo, con mezzi tracciabili (ad es. assegno o carta di credito).

Quotazione puro €/grammo: ORO _____ ARGENTO _____ ALTRO _____
 Quotazione orologio e marca _____ materiale: ORO _____
 Fonte di rilevamento _____

Provenienza dei fondi in funzione del rischio (es. risparmi privati, eredità, donazioni, ecc.) in caso non ci siano elementi sufficienti per le dovute verifiche sul cliente occorre astenersi dall'avviare ogni operazione

Gli oggetti usati verranno ceduti a norma di Legge ad altro soggetto: es compro oro, gioielleria, fonderia o rivenduti a privati
 Privato Azienda Data successiva rivendita _____

Luogo e data: _____ Firma del dichiarante _____ Firma venditore _____

Tutela della privacy - Il Regolamento Ue 2016/679 e il diritto dell'Unione Europea limita la portata degli obblighi in capo al titolare del trattamento e quella dei diritti dell'interessato qualora tale limitazione sia necessaria per salvaguardare specifici interessi, quali la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica, l'attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati (articolo 23). Le istanze di tutela della privacy non possono intralciare l'interesse pubblico alla lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 231/2017 comunque il decreto antiriciclaggio garantisce il rispetto delle norme dettate in materia di protezione dei dati personali.

gali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di attività illecite, non rileva, ai fini dell'applicazione del menzionato obbligo di iscrizione, la circostanza che l'acquisto di oggetti preziosi usati sia effettuato al fine esclusivo di fonderli".

ANALISI DEL RISCHIO E SOS, IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE, PRIVACY

L'articolo 39 del Dlgs 231/2007 prevede in caso di SOS, il **divieto** di dare **comunicazione al cliente interessato** o a **terzi dell'avvenuta segnalazione**.

La preventiva analisi del rischio e valutazione di SOS può essere sintetizzata con la scheda seguente preliminarmente alla eventuale cessione se non si rilevano elementi di rischio che impediscono la cessione.

Ai sensi del Dlgs 92/2017 restano altresì ferme, in capo agli operatori professionali in oro, le disposizioni del Dlgs 231/2007 in materia, tra le altre, di **adeguata verifica della clientela**, di **conservazione** e di **segnalazione di operazione sospetta** nonché le prescrizioni di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7.

Le sanzioni per omessa SOS per i compro oro hanno una sanzione specifica richiamata dall'articolo 10 del Dlgs 92/2017 che è da euro 5.000 a euro 50.000.

Si fa presente che, a seguito del Regolamento UE 2016/679 relativo alla **lotta al riciclaggio**, la tutela della privacy, in nessun caso, può prevalere

sull'interesse alla sicurezza pubblica e alle attività di prevenzione dei reati⁴.

Quindi i soggetti tenuti agli **adempimenti anti-riciclaggio non sono esentati** dall'applicazione della normativa **privacy**, ma il **consenso** dell'interessato che **non** costituisce **condizione necessaria** per poter trattare i suoi dati personali e nessun rilievo assume l'eventuale opposizione al trattamento dei dati o la revoca del consenso da parte dell'interessato, o la richiesta di cancellazione dei dati.

Ai sensi dell'articolo 32 del Dlgs 231/2017 comunque il **decreto antiriciclaggio** garantisce il **rispetto delle norme** dettate in materia di **protezione dei dati personali**.

Quindi, previa analisi generale del rischio per verificare l'eventuale S.O.S., nella compilazione della scheda di identificazione del cliente come da allegato, si dovrà chiedere la provenienza dei fondi in funzione del rischio.

In caso **non** ci siano **elementi sufficienti** per le dovute **verifiche** sul potenziale cliente occorre astenersi dall'avviare ogni operazione e, naturalmente, valutare la possibilità di **SOS con segnalazione** il soggetto all'UIF – Unità di Informazione Finanziaria di Banca di Italia.

VIOLAZIONI, REGIME SANZIONATORIO E ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Le **modalità di verifiche** utilizzate sono state impartite dal comando generale della Guardia di finanza 1/2018.

- 4 Tutela della privacy - Direttiva (UE) 2015/849 e la IV direttiva antiriciclaggio che dispone che il trattamento dei dati personali - cosiddetta privacy - ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è considerata di interesse pubblico ai sensi della direttiva 95/46/Ce (articolo 43). Il Regolamento Ue 2016/679 e il diritto dell'Unione Europea limita la portata degli obblighi in capo al titolare del trattamento e quella dei diritti dell'interessato qualora tale limitazione sia necessaria per salvaguardare specifici interessi, quali la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica, l'attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati (articolo 23). Le istanze di tutela della privacy non possono intralciare l'interesse pubblico alla lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Per l'obbligo di corretta conservazione dei documenti e rispetto del codice in materia di protezione dei dati si veda l'art. 36 del D. Lgs. 231/2007.
- 5 Per persona politicamente esposta si intende una persona che occupa o che abbia cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami (Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche si intendono: Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

VERIFICA PRELIMINARE DA NON CONSEGNARE AL CLIENTE

MODULISTICA PRELIMINARE PER EVENTUALE SOS

RILEVAZIONE DI EVENTUALI ELEMENTI DI SOSPETTO

- Non sussistono elementi atti a determinare rischio di riciclaggio
- Sono stati rilevati i seguenti elementi di sospetto:
 - Non si riesce a individuare il titolare effettivo o non vengono fornite le informazioni
 - Impossibilità di eseguire l'identificazione diretta
 - Utilizzo di strumenti di pagamento inusuali o di ingiustificata complessità
 - Comportamento tenuto al momento della potenziale instaurazione dell'operazione
 - Area geografica di residenza o domicilio del potenziale cliente
 - Il cliente **non ha dichiarato di essere una persona politicamente esposta**⁵ ma vi è il ragionevole dubbio che lo sia per chiara fama o altre informazioni oggettive
 - Sospetto fondato o certezza che il potenziale cliente sia oggetto di procedimenti penali e/o di avere carichi pendenti
 - Altra anomalia _____

Procedura di segnalazione SOS Avviata Non Avviata

Note: _____

La rilevazione è stata effettuata da _____

Luogo e data _____ Firma _____

Per quanto riguarda le **sanzioni amministrative** per l'**omessa segnalazione di operazioni sospette** – oltre il rischio di sospensione o revoca della licenza commerciale l'articolo 58 del Dlgs 231/2017 distingue due fattispecie tipiche:

a) la fattispecie cosiddetta "**base**", la cui violazione comporta una sanzione pecuniaria nella misura (fissa) di 3.000 euro (articolo 58, co. 1);

b) la fattispecie cosiddetta "**qualificata**" così detta per la presenza, alternativa o cumulativa, di ulteriori elementi costitutivi del fatto materiale, che rendono la condotta che dà luogo alla violazione "grave", "ripetuta", "sistematica" ovvero "plurima". In questa ipotesi, sarà applicata la sanzione da 30.000 a 300.000 euro (articolo 58, co. 2).